

DOCUMENTO DI SINTESI
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA – PRESTITO PERSONALE

Oggetto del contratto	L'attività di mediazione creditizia si svolge, ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 1, del D.lgs. 141/2010, nel mettere in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi formula e viene esercitata anche mediante il supporto di dipendenti e/o collaboratori ai sensi dell'art. 128-novies del D.lgs. 141/2010.
Provvigioni a favore del mediatore creditizio	Il compenso dovuto al Mediatore Creditizio per l'attività di mediazione svolta (la Provvigione) è a carico esclusivamente dell'Istituto di credito mutuante. L'ammontare della Provvigione è variabile in funzione delle caratteristiche del finanziamento ed in ogni caso non potrà superare il 6,00% dell'importo del finanziamento. Il compenso provvigionale corrisposto al Mediatore, nei limiti sopra evidenziati, sarà determinato successivamente, sulla base del prodotto finanziario e del finanziatore prescelto per l'erogazione del finanziamento. Tale circostanza comporta l'impossibilità nella fase iniziale, nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione, di identificare puntualmente l'importo del compenso riconosciuto al Mediatore.
Durata	L'incarico conferito dal Cliente, dalla data di sottoscrizione del presente atto, dovrà essere esperito da ScegliPrima! S.r.l. a socio unico nel termine dei successivi tre mesi. Decorso tale termine, ove non sia intervenuta disdetta da parte del Cliente almeno 15 giorni prima del suo spirare, l'incarico si intenderà rinnovato tacitamente e per una sola volta per egual periodo. Decorso tale ulteriore periodo l'incarico s'intenderà definitivamente decaduto. In ogni caso il presente accordo sarà automaticamente prorogato oltre la indicata durata nel caso in cui sia in corso l'istruttoria del finanziamento da parte della banca o dell'intermediario individuato e fino alla sua conclusione.
Natura dell'incarico e Diritto di esclusiva	L'incarico si intende conferito senza attribuire al Mediatore alcun potere di rappresentanza ai sensi dell'art 1742 c.c.. ScegliPrima! S.r.l. a socio unico non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o altri intermediari finanziari. L'incarico conferito con il presente atto ha natura di esclusiva e di irrevocabilità per l'intera sua durata; pertanto il Cliente, per tutto il periodo di efficacia del presente contratto, resta obbligato a non ricercare il finanziamento in modo autonomo, anche conferendo analogo incarico ad altri mediatori creditizi e/o a diversi soggetti, anche non professionali, né ad operare personalmente nella ricerca.
Ulteriori oneri per il Cliente - Penale	Il Cliente resta obbligato a corrispondere a titolo di penale in favore di ScegliPrima! S.r.l. a socio unico una somma determinata in euro 500,00 (cinquecento) laddove: a) sia autore di una o più violazioni al patto di esclusiva; b) revochi senza giustificato motivo il mandato conferito prima della scadenza naturale; c) rinunci ingiustificatamente alla accettazione del finanziamento qualora lo stesso sia stato deliberato dall'Istituto mutuante.
Recesso	Il Cliente, ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, ha il diritto di recedere entro quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all' indirizzo indicato, ovvero inviando una PEC all'indirizzo: innovafin@pec.it.
Foro competente	Per la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato italiano.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Documento di Sintesi.

data _____

Il Cliente _____